

Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandreapizza@gmail.com

ECC.MO COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Reclamo ex art. 669 *terdecies* cpc con istanza ex art. 151 c.p.c.

(procedimento cautelare R.G. N.1554-1/2021)

Per

Il Prof. **Raffaele Paparcone** nato a Sessa Aurunca (CE) il 12/06/1965 c.f. PPRRFL65H121I676Z ed ivi residente alla Via XXI luglio n. 86, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata con atto separato ed allegato telematicamente al presente atto, dall'**Avv. Andrea Pizza** del Foro di Santa Maria Capua Vetere (C.F.: PZZNDR72L22F839K), elettivamente domiciliato presso il suo studio legale Sessa Aurunca (CE) alla Via XXI Luglio, 133. Il sottoscritto *Avvocato Andrea Pizza dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 0823.681889 e all'indirizzo p.e.c.: andrea.pizza@avvocatismcv.it*

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via A. Testoni n. 6, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA, (C.F. 80062970373), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Via de' Castagnoli n.1 - 40126 Bologna, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via A. Testoni n. 6, pec:
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, (C.F. 80039860632), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 80134 Napoli, Via Armando Diaz n. 11, pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, (C.F. 97248840585), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

tutti i dirigenti scolastici inseriti come vincitori nella graduatoria definitiva di merito relativa al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017), non beneficiari di precedenza, che sono stati assegnati con primo incarico in scuole della Provincia di Caserta, della Regione Campania o che hanno presentato domanda di assegnazione nella Regione Lazio, scelta in ordine prioritario dal ricorrente quale



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

regione di preferenza tra quelle consentite dal servizio Polis-Istanze on line del MIUR.

AVVERSO

Il decreto di rigetto, n. cronol. 6096/2021 del 25/10/2021, pronunciato all'esito dell'udienza del 18/10/2021 dal Giudice dell'intestato Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro -, nella persona del Dr. Maurizio Marchesini, designato per la trattazione della fase cautelare e del merito della causa n. R.G. 1554-1/2021 e 1554/2021.

PREMESSO

1. che il ricorrente, risultato vincitore in posizione n. 2734 della graduatoria finale del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, ha indicato l'ordine delle preferenze tra le 16 (sedici) regioni individuate nell'avviso MIUR del 9/08/2021 (*cf. All.5 ricorso*) per l'attribuzione ai ruoli per l'anno scolastico 2021/2022, su un totale di 396 posti vacanti e disponibili, di cui 9 riservati per la regione Campania a candidati risultati idonei per il concorso 2011;

2. che attraverso la piattaforma Polis- Istanze *on line*, il Prof. Papparcone ha così scelto (*cf. All. 8 ricorso*) la Regione Lazio come prima tra quelle disponibili, mentre è risultato assegnatario ai ruoli della Regione Emilia Romagna (*cf. All. 9 ricorso*), indicata come sesta in ordine di preferenza;

3. che solo dopo l'assegnazione alla regione di competenza (Campania esclusa sic!), a questo punto, il ricorrente, contestualmente alla scelta tra le sedi interne alla regione, ha potuto avanzare richiesta per il



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

riconoscimento del diritto di precedenza di cui all'art. 33, co. 5 della L. 104/92, essendo referente unico per l'assistenza del padre con handicap in situazione di gravità ed allegando la certificazione medica relativa alle condizioni di salute del genitore e le dichiarazioni degli altri parenti impossibilitati a prestargli assistenza, ivi inclusa quella della sig.ra Ceci Antonetta, coniuge del padre, invalida civile ultraottantenne (*cf. All. 10 ricorso*);

4. che con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n. 692 del 26 agosto 2021 (*cf. All.11 ricorso*), il Prof. Raffaele Paporcone è stato assegnato all'Istituto Comprensivo "De Amicis" di Anzola Emilia (BO) che dista circa 550 km dal domicilio ove si trova il padre, sig. Paporcone Luigi, affetto da disabilità grave *ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 (cf. All. 12 ricorso)*, bisognevole di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita e di sostegno affettivo indispensabile per la sua condizione psicologica (*cf. All. 13 ricorso*);

5. che nell'oggettiva impossibilità di assistere il padre e di fronte al grave pregiudizio consumato, il neo Dirigente Scolastico ha promosso, avendone interesse, ricorso ordinario con istanza *ex art. 700 c.p.c.*, ivi chiedendo di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c. (All. A)*;

6. che nel ricorso da intendersi qui integralmente richiamato, il prof. Paporcone ha lamentato la lesione e chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, nella scelta della sede di assegnazione ai ruoli regionali, rilevando l'esclusione dai 9 posti assegnati in riserva nella regione Campania ai candidati vincitori del



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

concorso 2011 e l'impossibilità di vedersi assegnata, quanto meno, la regione Lazio che pure era stata indicata quale prima in ordine di preferenza;

7. che tale ultima soluzione avrebbe consentito di "bilanciare" i diritti dei candidati, senza discriminare e danneggiare esclusivamente il ricorrente, senza violare i principi di uguaglianza e ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost, che impongono alla Pubblica Amministrazione di regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, giustificando in tal modo la disparità di trattamento solo ed unicamente nella diversità delle situazioni disciplinate.

8. che la difesa attorea ha altresì evidenziato come lo stesso MIUR con la circolare n. 14232 del 5 giugno 2020 (*cf. All. 15 ricorso*), aveva comunicato agli Uffici Scolastici Regionali di tenere in debita considerazione nelle assegnazioni per l'anno scolastico 2021/2022, il personale titolare direttamente o indirettamente dei benefici di cui alla L. 104/92, cit. test. *"nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e garantiranno l'informazione preventiva delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 08/07/2019"*.

9. che nel ricorso introduttivo è stato diffusamente richiamato il rilevante principio che la Consulta e la Suprema Corte attribuiscono al sistema di tutele contenute nella Legge 104/92 ed in particolare nell'art. 33, riconosciuto quale concreta sintesi delle posizioni soggettive del disabile e del lavoratore nella sua veste di *caregiver*;



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

10. che la richiamata norma, proprio per il fondamento costituzionale e sovranazionale, esprime in senso pieno **diritti soggettivi e non interessi legittimi**, imponendosi in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di un adeguato bilanciamento delle posizioni, consacrato nell'inciso "*ove possibile*", evitando di sacrificare unicamente quella del lavoratore e del disabile;

11. che, in ogni caso, nell'impossibilità da parte del MIUR di operare il predetto bilanciamento, è evidente come la previsione dell'art. 15 comma 3 del bando DDG 1259 del 23.11.2017, norma di rango secondario, nella parte in cui prevede che l'applicazione dei benefici della legge 104/92 possa avvenire solo in un momento successivo all'assegnazione regionale, si ponga in contrasto con la norma di rango primario e speciale della L. 1992/ n. 104.

12. che in ragione della fondatezza del diritto e dell'imminenza del pregiudizio lamentato, come esposti e motivati nell'istanza cautelare, il prof. Papparcone ha chiesto il riconoscimento del suo diritto di precedenza nella scelta della sede regionale, con disapplicazione dei provvedimenti di assegnazione al ruolo regionale, conseguentemente l'immediata assegnazione, anche in via provvisoria e/o in reggenza, presso le Istituzioni Scolastiche in provincia di Caserta, o, tra quelle dichiarate disponibili nella regione Campania, ovvero, in via subordinata, presso un Istituto Scolastico della Regione Lazio; in ogni caso l'adozione dei provvedimenti più idonei per consentire la tutela della posizione soggettiva sua e del genitore con handicap grave;



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

13. che, il MIUR, costituitosi e rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, deducendo che *"l'affidamento degli incarichi dirigenziali è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa con la conseguenza che il giudice non può disporre l'assegnazione della ricorrente presso una specifica sede lavorativa, senza con ciò ingerirsi nella indicata discrezionalità riservata all'amministrazione ex art. 2, co. 1 D.Lgs. 165/2001, relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19 del medesimo Decreto."*;

14. che parte resistente nella memoria difensiva (*All. B*) ha contestato altresì l'assenza delle condizioni necessarie per la tutela d'urgenza richiesta dal prof. Papparcone, rilevando l'impossibilità di anticipare l'applicazione dei benefici di cui alla L. 104/92 alla fase antecedente al decreto di assegnazione alla sede di servizio, prevedendo l'art. 15 del bando del corso-concorso una procedura di selezione su base nazionale, e ritenendo non accoglibile la richiesta di immissione nei ruoli della regione Campania in assenza di posti vacanti e disponibili;

15. che, all'esito dell'udienza di discussione sull'istanza cautelare, il Giudice, Dr. Maurizio Marchesini, con decreto del 25.10.2021 (*cf. All. C*), comunicato a mezzo pec in pari data, ha rigettato il ricorso cautelare, dichiarando la domanda inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto fondata sull'illegittimità dell'art. 15 del bando di concorso, materia riservata al Giudice Amministrativo; respingeva altresì le censure mosse dal ricorrente in ordine ai nove posti riservati in Campania ai



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

partecipanti al concorso 2011, ritenendo che gli stessi non potevano essere calcolati tra i posti vacanti e disponibili.

Tanto premesso e considerato, con il presente reclamo si chiede la riforma del predetto decreto di rigetto per i seguenti

MOTIVI

1. ERRONEA VALUTAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA E DELLA TUTELA D'URGENZA RICHIESTA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 33, CO.5, L. 104/92.

Il rigetto del ricorso d'urgenza scaturisce, almeno dalla lettura della stringata motivazione, dallo stravolgimento del *thema decidendum* operato con un'affrettata e poco approfondita valutazione della domanda del ricorrente, nella meccanica adesione alle difese dell'Avvocatura dello Stato. Come viene chiaramente riportato anche alla pagina 2 del ricorso l'oggetto della causa è: ***“Immissione nel ruolo di Dirigente scolastico – Diritto di precedenza nella scelta della sede ex art. 33, co. 5, L. 104/92 – Conseguente diritto al trasferimento – Urgenza, Danno grave e irreparabile”***, diritto al quale viene dedicato, sempre nell'atto introduttivo, l'intero capitolo n.2, esplicativo della *ratio* della norma, delle finalità e delle tutele accordate ai soggetti beneficiari. Nelle sue difese l'Avvocatura dello Stato richiama alcune decisioni minoritarie rese dai Tribunali di Milano, Busto Arsizio, Lecco e Roma, superate dalle pronunce della Suprema Corte, ed assimila semplicisticamente, il *petitum* delle domande contenute in quei giudizi a quello promosso dal ricorrente nel giudizio *de quo* che ne esce arbitrariamente modificato. La questione di diritto su cui erroneamente



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

viene basata la decisione sulla giurisdizione, motivo del rigetto, è quella relativa alla contrarietà tra il bando del corso concorso e il diritto di parte ricorrente derivante dal disposto dell'art. 33 L. 104/92, il cui esercizio viene postergato alla fase successiva all'assegnazione della sede e non anticipato a quella di assegnazione ai ruoli regionali.

Ebbene, è necessario chiarire che **non si è mai contestata la possibilità di avvalersi del predetto diritto prima dell'approvazione della graduatoria (mai contestata)**, come erroneamente sostiene l'Avvocatura richiamando, ad esempio, l'ordinanza resa in data 26.03.2020 dal Tribunale di Milano in sede di reclamo cautelare, ma si è contestato che l'esercizio del diritto doveva essere consentito prima dell'assegnazione alle sedi regionali. In altri termini il ricorrente, terminata la procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria finale, avrebbe dovuto esercitare il predetto diritto di scelta prima dell'avviso MIUR del 09/08/2021 con il quale sono state comunicate le regioni ed i 396 posti vacanti e disponibili, non successivamente, una volta assegnato alla Regione Emilia Romagna.

Con l'istanza proposta in via d'urgenza il prof. Papparcone ha rivendicato il diritto di essere assegnato alla sede dell'Istituzione scolastica più vicina al domicilio del genitore affetto da handicap grave e quindi in Campania o, quanto meno, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda, nella Regione Lazio, soluzione, quest'ultima, che avrebbe dato attuazione al descritto bilanciamento tra le esigenze amministrative e di organizzazione della P.A. con il diritto ex art. 33, co. 5 L. 104/92, avente fondamento costituzionale.



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

La richiesta di disapplicazione del decreto di assegnazione alla regione Emilia Romagna e degli atti correlati alla previsione dell'art. 15 del bando del concorso, è la conseguenza della richiesta sulla tutela negata di cui all'art. 33, co. 5 L. 104/92 e non può essere utilizzata per modificare, come avviene nella ricostruzione della difesa e nella sbrigativa decisione reclamata, la domanda d'urgenza che rimane, invece, focalizzata sulla lesione del diritto di precedenza nella scelta della sede. L'aver evidenziato l'illegittimità dell'art. 15 del bando di concorso e la sua conflittualità con il diritto di cui all'art. 33, L.104/92 non vale a cambiare il titolo della domanda per spostare la censura alla fase concorsuale con la devoluzione della giurisdizione al Giudice Amministrativo.

Ad una lettura più accorta sarebbe stato agevole comprendere che la censura non riguarda l'approvazione della graduatoria o il bando, anche perché la pubblicazione degli elenchi regionali è del 16/08/2021, quando la procedura concorsuale era già terminata con l'approvazione della graduatoria, fase questa che decreta la fine della giurisdizione del Giudice Amministrativo che, invece, controparte ritiene di estendere anche a tutti gli atti successivi, quando le censure e le richieste riguardano ormai il rapporto di lavoro e quindi vanno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Valga la pena, anche in sede di reclamo, richiamare l'orientamento consolidatosi nelle numerose pronunce di merito riportate nel ricorso, *ex multis*, quella del Tribunale di Reggio Calabria che, con il decreto di rigetto n.98/2020, a conferma dell'ordinanza di accoglimento totale n. 18661/2019, ha stabilito che *“il decreto di approvazione della*



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

graduatoria (n. 1205 dell'1.08.2019), che dichiara vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900 posto, tra i quali pacificamente rientra la.... , costituisce lo sbarramento oltre il quale tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione. Ne discende che, nonostante la fase di assunzione dei vincitori si caratterizzi per una scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo regionale prima e l'individuazione dell'istituzione scolastica nell'ambito regionale poi, entrambe le fasi debbano, tuttavia, considerarsi unitariamente specie ai fini della tutela apprestata dalla L. n. 104/ 1992. Opinare diversamente - e dunque, non consentire l'esercizio delle prerogative di cui all'art. 33 comma 5 L. 104 cit. già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali — comporterebbe un'inopinata restrizione della portata applicativa della L, n. 104 con un'evidente frustrazione degli scopi cui sono preordinati i benefici in essa contemplati.”

Secondo tale principio, recepito ed ulteriormente sviluppato anche nella recentissima giurisprudenza di legittimità, **l'assegnazione e l'inquadramento nel ruolo regionale dei vincitori del concorso, è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all'art. 33 comma 5 L. 104/92.**

Il carattere nazionale della selezione è inconferente rispetto alla tutela richiesta, nè può essere l'alibi per negare tale diritto. La graduatoria che ne viene fuori è sì unica, ma costruita dando rilevanza alla componente di merito, incisa e mediata dai benefici riconosciuti. Non vale



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

l'argomentazione secondo la quale, a seguire la tesi esposta, si verificherebbe un sovvertimento della graduatoria di merito, posto che non viene riformulato l'ordine di graduatoria nazionale, ma solo diversamente gestito ai fini dell'assegnazione di prima sede. Né si creerebbe una riserva di posti indeterminata non essendo qualificabili a priori i potenziali beneficiari, il riconoscimento del beneficio in sede di assegnazione alla Regione è escluso dal bando che deve ritenersi, per questa parte, illegittimo e disapplicato, senza che ciò sposti l'oggetto del ricorso d'urgenza sull'illegittimità dell'art. 15 del bando di concorso. Infatti, secondo l'art. 25 del D.Lgs 165/2001, nulla osta al riconoscimento del beneficio già in sede di assegnazione, trattandosi di norma sull'organizzazione del ruolo regionale della dirigenza, che si pone in un momento successivo a quello dell'accesso alla graduatoria nazionale che deve tener conto, pena lo svilimento di fatto, del beneficio accordato dalla legge a tutela della salute.

Il principio graniticamente confermato dalla Suprema Corte, con le pronunce di seguito invocate, stabilisce che **è il *petitum* sostanziale a determinare la giurisdizione e che il giudice ordinario nella valutazione della domanda ha anche il potere di verificare la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione che costituiscono solamente atti predisposti.**

2.SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo "Le controversie in materia di



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".

Il presente reclamo, ha per oggetto l'assegnazione alle Regioni dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico.

A parere del **Consiglio di Stato, Sentenza n. 3415/2015**, invero, *"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa".*



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU., Ordinanza n. 16756/2014**, secondo cui: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”*.

D'altronde per consolidata e autorevole giurisprudenza la competenza della Giustizia amministrativa in materia di concorsi si estende dalla pubblicazione del bando sino alla formazione ed approvazione delle graduatorie, lasciando il passo alla Giustizia Ordinaria per tutto quel che ne consegue a partire dalla successiva fase del reclutamento mediante scorrimento delle stesse **(v. ex multis Cassazione civile SS. UU., 28/05/2012, n.8410; Cassazione civile SS.UU., 23/09/2013, n.21671; Cassazione civile SS.UU., 06/05/2013, n.10404)**.



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

Pertanto la Giurisdizione del Giudice del Lavoro è confermata anche dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 12221/2006** (in una causa relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), che ha infatti stabilito che la procedura concorsuale **"iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria"**.

Il **Tribunale di Foggia, sez. lavoro, Giudice Dott. Ivano Caputo, in data 17.10.2019, con decreto n. 38286/2019, in merito alla Giurisdizione**, a stabilito che: *"... Invero, l'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, **incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali**", senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi predisposti". Dall'altra parte, la giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, restano devolute alla giurisdizione al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".*



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

*Giova poi rammentare che la giurisdizione si determina in base al **petitum sostanziale**, da individuarsi con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, e che nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione che costituiscono solamente atti predisposti **(Cass. Sez. Un. N. 13169 del 2016, Cass. Sez. Un. N. 3677 del 2009; Cass. sez. Un. N. 11712 del 2016)**.*

Nel caso di specie, il ricorrente ha inteso chiaramente fare valere il proprio diritto soggettivo presso una sede più vicina al domicilio della persona da assistere.

In data **4.11.2019, il Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Francesca Sicari, con Ordinanza di accoglimento totale n. 18661/2019, in merito alla Giurisdizione**, ha stabilito che:

“La Suprema Corte di Cassazione a S.U., nella sentenza n 12221/2006 (decidendo su una controversia relativa all’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), ha ribadito che la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”.

Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell’assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. 104/92 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall’assegnazione ai ruoli regionali.



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell'ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo".

In conformità anche il **Tribunale di Varese, II^a Sez. Civile, Giudice dott.ssa Giorgiana Manzo, in data 28.02.2020, con decreto n. 374/2020,** in merito alla **Giurisdizione** ha così affermato: *"Ritiene questo Giudicante che nella fattispecie in esame debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro". Sul punto, si condivide l'orientamento espresso dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, nell'Ordinanza n. 19727 del 17.11.2019 – est. Olisterno – che in questa sede si richiama anche ai sensi del disposto di cui all'art. 118 disp att. cpc: "E' pacifico che il corso-concorso nazionale, per titoli ed esame, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (...) cui l'odierno ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori, integri una vera e propria procedura concorsuale per l'assunzione riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001. La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l'approvazione della graduatoria finale. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 12221/2006 ... ha ribadito che la procedura concorsuale "iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni*



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”.

Il Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, in data 9.6.2020, con l’Ordinanza di accoglimento totale n. 1188/2020, emessa dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Ardoino, sulla Giurisdizione ha affermato che è del Giudice Ordinario, richiamando: “Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione., con la sentenza n 12221/2006** (in una causa relativa all’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), hanno infatti stabilito che la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”.**

In data 08.10.2020, il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, ha emesso Ordinanza di accoglimento totale n. 2347/2020, dove si è espresso anche sulla Giurisdizione, così statuendo che:
“Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, contestata dall’Amministrazione resistente nella memoria difensiva, vertendo l’odierna controversia non già su questione afferente la procedura concorsuale, ma su un atto gestionale del rapporto di lavoro già instaurato: è, infatti, incontroverso che l’odierna reclamante sia stata assunta nei ruoli della dirigenza con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.9.2020.Ciò di cui si discute è, esclusivamente, il riconoscimento del diritto alla mobilità vantato dalla ricorrente, questione che non involge, evidentemente, atti di macro-organizzazione, come prospettato dall’Amministrazione”.



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

Ancora sulla Giurisdizione, si è espresso con una recentissima Sentenza il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice dott. Luigi Pazienza (RGN 7840/2020), con Sentenza dell'1.12.2020, cambiando orientamento in merito, ha stabilito che: ***In via preliminare va disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente.*** *Non sussistono dubbi sulla circostanza che il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito sulla base del Regolamento approvato con D.M. 3.08.2017 n. 138, con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, al quale la ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori con posizione n. 2219, integri una vera e propria "procedura concorsuale per l'assunzione" riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, c. 4, d.lgs. n 165/2001. La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l'approvazione della graduatoria finale. ***La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza a sezioni unite n 12221/2006***, nel decidere una controversia relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside, ha ribadito che la procedura concorsuale ***"iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria"***. Nel caso che ci occupa parte ricorrente non impugna la graduatoria di merito finale, ma si duole delle modalità di gestione poste in essere dal Ministero resistente con riferimento alla fase successiva dell'assunzione, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento*



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandreapizza@gmail.com

della precedenza ex art 33 L. 104/92 nella scelta della prima sede di servizio sin dall'assegnazione ai ruoli regionali. Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell'ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo. Non ha pregio giuridico la tesi del Ministero resistente secondo cui la contestazione operata dalla ricorrente della interpretazione adottata da una previsione del bando comporti la necessità di una impugnazione dello stesso innanzi al giudice amministrativo. In disparte la considerazione che ai fini della giurisdizione non è sufficiente una richiesta di disapplicazione di uno specifico atto amministrativo, in quanto occorre sempre valutare la posizione giuridica soggettiva reclamata dal ricorrente (e nel caso che ci occupa non sussistono dubbi sulla consistenza di diritto soggettivo perfetto del beneficio richiesto), occorre altresì sottolineare che il bando di una procedura concorsuale contiene una serie di disposizioni normative riguardanti anche la fase successiva alla approvazione della graduatoria”.

In via probabilmente definitiva, sgombrando il campo da ogni possibile interpretazione di segno contrario, in data **9 giugno 2021**, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione (16086/2021)**, hanno affermato che: *“se la questione riguarda la lesione di un interesse legittimo si va davanti al Tar, se invece si tratta di un interesse soggettivo si va davanti al Tribunale Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro”.* Con l’ordinanza in commento le Sezioni Unite hanno ribadito l’orientamento che



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

riconosce la giurisdizione in materia al Giudice ordinario. Richiamando propri precedenti arresti conformi, le SS.UU. hanno inteso correggere la prospettiva da cui muoveva il Tribunale di Busto Arsizio, rimarcando che *“...il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma la fase successiva, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato...”*. In stretta conseguenza hanno rievocato il principio di diritto già espresso in ulteriori proprie pronunce per cui *“...in tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti della amministrazioni pubbliche (art.63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art.63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all’art.33, comma 5, della legge n.104 del 1992, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale, – alla scelta della sede di lavoro più vicina la proprio domicilio...”*.



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

In conclusione, il diritto di cui all'art. 33, co. 5 L. 104/92, invocato dal ricorrente, non è una norma astratta, nè può intendersi sospensivamente condizionato ed intermediato, come *ex adverso* sostenuto, da una discrezionalità amministrativa a tutto vantaggio delle ragioni, peraltro indimostrate, dell'organizzazione amministrativa o di un generico danno per la collettività, sacrificando esclusivamente la posizione del ricorrente. Dovere della Pubblica Amministrazione e del Giudice investito della domanda è quello di valutare e adottare le soluzioni che contemperino le posizioni soggettive e gli interessi delle parti in conflitto.

Derubricare come rilievi *ad colorandum*, le esigenze di tutela avanzate dal ricorrente in attuazione di un legittimo diritto, non costituisce risposta alla denegata tutela che meriterebbe, piuttosto, interventi anche temporanei su un meccanismo che sacrifica unicamente la posizione di chi rimane sprovvisto di assistenza e del familiare che deve garantirla.

Al riguardo, non può farsi a meno di richiamare, anche in sede di reclamo, la sentenza n. 47/2021 della Corte d'Appello di Ancona, Sezione Lavoro che, nel rigettare l'appello del Ministero dell'Istruzione, ha confermato il diritto di precedenza, ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, c. 3, al trasferimento nella sede più vicina al domicilio del disabile, fissando in tal modo l'importante principio di diritto in forza del quale, **l'assegnazione va fatta preferibilmente su posti vacanti, con diritto di scelta in capo al lavoratore, tuttavia, in mancanza di tali posti, il trasferimento dovrà comunque essere attuato anche in sovrannumero.**



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandreapizza@gmail.com

Pertanto a fronte di un comportamento dell'amministrazione lesivo di un beneficio spettante al lavoratore, questi ha diritto ad ottenere il bene della vita illegittimamente sottratto a prescindere dagli assetti occupazionali, posti in essere dall'amministrazione in violazione delle norme primarie vigenti.

Ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, richiamate tutte le ragioni di merito e di diritto integranti il *fumus b.j* ed *il periculum in mora* rappresentate nel ricorso introduttivo e, specificatamente, nell'istanza cautelare,

CHIEDE

a Codesto Ecc.mo Collegio del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, anche con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, l'accoglimento del presente reclamo e, **in riforma del decreto cautelare emesso in data 25.10.2021:**

a) In via preliminare, dichiararsi la giurisdizione del Tribunale Ordinario;

b) nel merito e prima che la situazione sia ulteriormente compromessa, adottare i provvedimenti d'urgenza richiesti nell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. o quelli ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito, ordinando agli Enti resistenti l'assegnazione del ricorrente, anche in via provvisoria, presso le Istituzioni scolastiche site nella regione Campania, o in mancanza, consentire al ricorrente la scelta e/o l'assegnazione in una delle sedi all'interno della regione Lazio scelta quale prima in ordine di preferenza. Con vittoria di spese e competenze della fase cautelare, comprensiva della presente fase



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrapizza@gmail.com

relativa al reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., da distrarsi in favore del difensore che si dichiara anticipatario.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, è stabilito nella misura fissa di €. 147,00.

Si producono i seguenti atti e documenti:

-Reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.;

-Procura;

A) Ricorso con contestuale istanza ex art. 700 cpc;

B) Memoria difensiva Avvocatura dello Stato;

C) Decreto di rigetto;

D) Fascicolo di parte del precedente giudizio ordinario con istanza cautelare, costituito dai documenti elencati nel ricorso con contestuale istanza ex art. 700 cpc e conformi a quelli estratti dal relativo procedimento.

E) contributo unificato;

Sessa Aurunca- Bologna, 3/11/2021

Avv. Andrea Pizza

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avv. Andrea Pizza c.f. PZZNDR72L22F839K del Foro di Santa Maria Capua Vetere, in qualità di Procuratore del Prof. Raffaele Papparcone, richiamate le motivazioni espresse nel reclamo ex art. 669



Avv. Andrea Pizza
Patrocinio in Cassazione
Via XXI Luglio, 133
81037 Sessa Aurunca - Caserta
Tel. (0823) 935.637 / Fax (0823) 681.889
pec: andrea.pizza@avvocatismcv.it
mail:studiolegaleandrepizza@gmail.com

terdecies c.p.c. che precede, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, potenzialmente coincidente con tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 assegnati con primo incarico presso sedi della provincia di Caserta, della Regione Campania e della Regione Lazio, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'III.mo Collegio

VOGLIA

autorizzare la notificazione del presente reclamo e decreto di fissazione udienza nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, come sopra individuati, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del suddetto atto e del decreto di fissazione dell'udienza.

Sessa Aurunca – Bologna, 3/11/2021

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Andrea Pizza cod. fiscale PZZNDR72L22F839K

procuratore domiciliatario di RAFFAELE PAPARCONI

cod. fiscale PPRRFL65H12I676Z

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del reclamo con istanza ex art.151 c.p.c. è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Bologna al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00001880/2021.

Sessa Aurunca-Bologna, lì 12/11/2021

Firmato digitalmente da Andrea Pizza

Avv. Andrea Pizza



PROCURA ALLE LITI

Paparcone Raffaele nato a Sessa Aurunca (CE) il 12/06/1965 c.f. PPRRFL65H12I676Z ed ivi residente alla Via XXI luglio n. 86

CONFERISCE PROCURA A RAPPRESENTARLO E DIFENDERLO

all'avv. Andrea Pizza (PZZNDR72L22F839K) del Foro di S. Maria C.V., nel presente giudizio e nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto e ogni fase o grado del processo esecutivo, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c., nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, ritenendo per rato e confermato il suo operato.

Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Andrea Pizza in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio n. 133 - PEC: andrea.pizza@avvocatismcv.it - fax 0823/681889.

Dichiara di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiara, altresì, che gli sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisce incarico.


Dichiara di avere avuto conoscenza dell'informativa sui diritti previsti negli artt. 7 e segg. del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR), aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, ed acconsente al loro utilizzo e trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce/in allegato all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Sessa Aurunca (CE), 24 agosto 2021

Raffaele Paparcone


Per autentica

Avv. Andrea Pizza


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Andrea Pizza cod. fiscale PZZNDR72L22F839K procuratore domiciliatario di RAFFAELE PAPARCONI
cod. fiscale PPRRFL65H12I676Z

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012, che la presente copia informatica della procura è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Bologna al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00001880/2021.
Sessa Aurunca, lì 12/11/2021
Firmato digitalmente da Andrea Pizza

R.G. N. 1880/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Decreto di fissazione dell'udienza

Il Presidente relatore Emma Cosentino,
nel procedimento di cui in epigrafe,
visto il provvedimento di assegnazione e di fissazione dell'udienza del reclamo del
Sig. Presidente di Sezione del 9.11.2021,
considerato che nella stessa data dell.1.12.2021 sono già fissate varie cause con
collegamento audiovisivo a distanza;
a modifica del provvedimento suddetto,
fissa
per la trattazione del reclamo l'udienza del 9.12.2021 ad ore 13.30.
dispone
che ricorso e decreto siano notificati alla parte convenuta a cura della parte
ricorrente entro il 26.11.2021.

Bologna il 12/11/2021.

Il Presidente rel.
Emma Cosentino

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Andrea Pizza cod. fiscale PZZNDR72L22F839K
procuratore domiciliatario di RAFFAELE PAPARCONI
cod. fiscale PPRRFL65H12I676Z

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del decreto di fissazione dell'udienza è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico
iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Bologna al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00001880/2021.

Sessa Aurunca - Bologna, li 12/11/2021

Firmato digitalmente da Andrea Pizza



R.G. N. 1880/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

**Il Presidente rel. Emma Cosentino,
nel procedimento di cui in epigrafe,**

autorizza

**parte ricorrente alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati come da
richiesta formulata in reclamo.**

Si comunichi.

Bologna il 13/11/2021.

**Il Giudice
Emma Cosentino**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Andrea Pizza cod. fiscale PZZNDR72L22F839K

procuratore domiciliatario di RAFFAELE PAPARCONI

cod. fiscale PPRRFL65H12I676Z attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica decreto autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Bologna al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00001880/2021.

Sessa Aurunca - Bologna, li 15/11/2021

Firmato digitalmente da Andrea Pizza

